



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
SETTORE DOTTORATO DI RICERCA, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, ESAMI DI STATO E MASTER

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXVII ciclo.
Scadenza presentazione domande: 15 giugno 2021.

DR n. 1898 del 10 maggio 2021

IL RETTORE

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 31 luglio 1980 in materia di riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la Legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2001, relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. n. 1218 del 16 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26 novembre 2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 03 novembre 1999, n. 509;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 40 del 25 gennaio 2018 con il quale l'importo minimo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato fissato in Euro 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. 490 del 7 dicembre 2011, pubblicato su G.U. Serie generale n. 290 del 14 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 2013, con cui è stato emanato il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- Visto il Decreto Rettorale n. 829 del 3 marzo 2021, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca;
- Visti i Decreti Ministeriali Prot. 639 del 19 agosto 2014, Prot. 760 del 6 ottobre 2017, Prot. 1891 del 20 luglio 2018, Prot. 913 del 15 ottobre 2019, Prot. 551 del 28 agosto 2020 e Prot. 613 del 31 agosto 2020 di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Genova;
- Viste la nota del MIUR Prot. n. 3315 del 1 febbraio 2019 avente ad oggetto "Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato";
- Vista la nota del MIUR Prot. n. 7403 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto "Indicazioni operative Dottorati XXXVII ciclo a.a. 2021/22";
- Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca – XXXVII ciclo – con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
- Viste le delibere del Senato Accademico nelle sedute del 23 febbraio 2021 e 23 marzo 2021;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021;
- Vista la convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e IRCCS Istituto Giannina Gaslini per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Pediatriche, sottoscritta in data 12 maggio 2017";
- Visto il "Collaboration agreement between Università degli Studi di Genova and CARLOS III University of Madrid" per l'istituzione del Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments (EMJD ICE), sottoscritto in data 8 giugno 2018;
- Vista la convenzione per l'istituzione del Corso di Dottorato in "Digital Humanities. Tecnologie digitali, arti, lingue, culture e comunicazione" sottoscritta in data 8 maggio 2020;
- Visto il "Collaboration agreement between Queen Mary University of London and Università degli Studi di Genova" per l'istituzione del Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments (EMJD ICE) sottoscritta in data 8 maggio 2020;
- Vista la lettera di intenti sottoscritta da École nationale supérieure des mines d'Alès (IMT Mines Alès) in data 22 aprile 2021 per l'istituzione del corso di dottorato in Strategic engineering;
- Vista la lettera di intenti sottoscritta da Universidad de la Rioja in data 26 aprile 2021 per l'istituzione del corso di dottorato in Strategic engineering;
- Vista la lettera di intenti sottoscritta da Obuda University in data 27 aprile 2021 per l'istituzione del corso di dottorato in Strategic engineering;

- Vista la convenzione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per l'istituzione dei Corsi di Dottorato in "Bioengineering and Robotics", "Neuroscienze", "Scienze e Tecnologie della Chimica e dei Materiali", "Scienze e Tecnologie per l'Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni", "Ingegneria meccanica, energetica e gestionale", "Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (STAT)" e "Fisica e Nanoscienze" approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Genova in data 29 aprile 2021 e attualmente in fase di sottoscrizione;
- Vista la convenzione con Fondazione CIMA per l'istituzione del corso di dottorato in Sicurezza, rischio e vulnerabilità approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Genova in data 29 aprile 2021 e attualmente in fase di sottoscrizione;
- Viste le convenzioni stipulate tra Dipartimenti ed Enti Esterni per il finanziamento di borse di studio;
- Viste le delibere dei Dipartimenti e delle strutture di ricerca dell'Università degli Studi di Genova per il finanziamento di borse di studio.

DECRETA

Art. 1 - Attivazione

1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca – XXXVII Ciclo – di durata triennale con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova, riportati nell'**allegato A**.
2. Il concorso si svolgerà secondo una delle seguenti modalità, indicate per ciascun corso nell'**allegato A**:
 - per titoli;
 - per titoli e colloquio.
3. Ai sensi del presente bando si intendono per 'titoli' le informazioni contenute nella domanda e nel *curriculum*, le lettere di referenza, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli, di cui al comma 2 lett. e) e ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente bando.
4. Per ciascun corso nell'allegato A sono indicati:
 - il Coordinatore del Corso;
 - il Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca;
 - il numero dei posti ed il numero delle borse di studio con la precisazione dell'importo e dei soggetti finanziatori, anche in relazione ai singoli *curriculum*, se previsti;
 - gli eventuali posti riservati a soggetti che abbiano conseguito il titolo all'estero o a dipendenti di imprese impegnate in attività di elevata qualificazione;
 - la denominazione dei soggetti convenzionati, nel caso di dottorati istituiti in convenzione con altre Università e/o con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
 - l'eventuale rilascio di titolo doppio e/o congiunto, nel caso di dottorati in consorzio o convenzione con altre Università;
 - le informazioni concernenti il calendario, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove e i temi di ricerca per ciascun corso o *curriculum* di corso.
5. Il numero delle borse di studio può essere aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il termine di scadenza del bando.
6. L'aumento del numero delle borse può determinare l'incremento del numero dei dottorandi iscrivibili.
7. In caso di revoca dell'accreditamento o non concessione da parte del Ministero per uno o più corsi a seguito delle procedure previste dal D.M. 08 febbraio 2013 N. 45, verrà immediatamente sospesa l'attivazione dei corsi interessati.
8. Le informazioni relative ai corsi attivati, l'eventuale incremento nel numero delle borse/posti, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 nonché il calendario delle prove, pubblicate nell'allegato A del presente bando, possono essere eventualmente aggiornate/rettificate, fino a 15 gg. prima dell'inizio delle prove, mediante diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina: <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla scadenza del bando, di laurea conseguita secondo l'ordinamento prevalente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi con riserva coloro che conseguano la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne siano in possesso entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021.
2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, il candidato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
 - A) SE IL TITOLO DI STUDIO E' RILASCIATO DA PAESE EXTRA EUROPEO
 - a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
 - b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
 - B) SE IL TITOLO DI STUDIO E' RILASCIATO DA PAESE DELL'UNIONE EUROPEA
 - a) I documenti di cui ai suddetti punti a) e b) possono essere sostituiti dal *Diploma Supplement*, emesso dall'Università che ha rilasciato il titolo, secondo gli standard stabiliti dalla Commissione Europea e dall'UNESCO/CEPES.
3. Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
4. Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o l'Ateneo straniero non abbia provveduto a rilasciare la documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.

L'eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la "dichiarazione di valore" siano presentate entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.

5. Il rilascio della suddetta documentazione e dell'eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca relative alle procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l'a.a. 2021/2022.

Art. 3 - Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all'indirizzo <http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato>, **entro le ore 12.00 (ora italiana) del 15 giugno 2021** (termine di scadenza del bando).

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
- b) l'eventuale condizione di disabilità e gli ausili richiesti;
- c) la denominazione del Corso di Dottorato, e, se previsto, del *curriculum* ed eventuale tema di ricerca per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di ammissione. **Si precisa che deve essere inserita una distinta domanda per ogni corso e/o curriculum prescelto. Le domande presentate dopo le ore 12.00 del 15 giugno 2021 non saranno prese in considerazione.**
- d) la cittadinanza;
- e) tipo e denominazione della laurea posseduta con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne sia in possesso entro il termine perentorio del **31 ottobre 2021**, è ammesso con riserva e dovrà, **a pena di esclusione**, perfezionare la propria domanda di iscrizione mediante autocertificazione del titolo conseguito da presentare a: Area Didattica – Servizio Segreteria Studenti – Settore dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato e master, all'indirizzo di posta elettronica dottorato@segreteria.unige.it, con allegata copia di valido documento di identità, **entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2021**;
- f) l'eventuale condizione di 'borsista di stato estero' o 'borsista in specifico programma di mobilità internazionale';
- g) solo per i concorsi che prevedono un colloquio: la lingua straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il colloquio tra quelle indicate nell'Allegato A;
- h) solo per cittadini stranieri per i concorsi che prevedono un colloquio: il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- i) solo per i concorsi per titoli: il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- j) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

3. I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della candidatura, fatta eccezione per i corsi per i quali nell'allegato A è esclusa la presentazione di lettere di referenza. I referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Le lettere di referenza dovranno essere inviate direttamente dai referenti, entro il termine di scadenza del bando, al Coordinatore del corso di dottorato all'indirizzo indicato nell'allegato A. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio dei referenti da essi scelti.

4. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura online:

- a) documento di identità in corso di validità, preferibilmente passaporto per i candidati extra UE;
- b) *curriculum vitae et studiorum* del candidato. Nel predetto *curriculum* possono essere incluse tutte le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale è presentata domanda. Queste informazioni, a titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti, ecc.;
- c) un progetto di ricerca concernente una o più tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda secondo le indicazioni riportate nell'allegato A;
- d) un documento contenente il titolo della tesi e una sintetica descrizione di quest'ultima nonché un'elencazione degli esami sostenuti, della loro votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi programmi;
- e) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine;
- f) solo per i candidati che presentano domanda in qualità di 'borsista di stato estero' o 'borsista in specifico programma di mobilità internazionale': documentazione attestante il conferimento della borsa;
- g) gli eventuali ulteriori documenti, richiesti dai singoli corsi o *curriculum*, indicati nell'allegato A.

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.

5. I documenti di cui al precedente comma 4 potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per la possibilità di presentare i documenti in una lingua diversa dalle predette si rimanda all'allegato A.

6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione avranno altresì valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.

7. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

8. L'Università si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.

Art. 4 – Procedure di ammissione

1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ed è effettuata da ciascuna Commissione giudicatrice secondo le seguenti modalità:

- a) nei concorsi per titoli, la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità, e provvederà successivamente a stilare la graduatoria dei candidati idonei;
- b) nei concorsi per titoli e colloquio, la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità e i criteri di valutazione del colloquio.

Provvederà quindi a stilare la graduatoria degli ammessi al colloquio, che sarà affissa, prima del colloquio, presso il Dipartimento/struttura di ricerca di afferenza.

Il colloquio comprende l'illustrazione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel *curriculum vitae et studiorum*, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera;

Nell'ipotesi del protrarsi dell'emergenza sanitaria il colloquio si svolgerà con modalità telematiche.

2. A prescindere dal tipo di concorso svolto, nel caso di pari merito, le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, mentre per i posti senza borsa viene data preferenza al più giovane di età.

3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identità.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti nomina, con proprio decreto, le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati. Le commissioni sono composte di almeno tre docenti per ciascun corso; possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche o private di ricerca.

2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati.

3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della struttura o del dipartimento presso cui si è svolta la prova.

4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro il giorno **10 agosto 2021**, esclusivamente nei seguenti modi:

- affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di afferenza;
- affissione all'albo di Ateneo;
- pubblicazione sul sito internet:

<https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

Art. 6 - Ammissione ai corsi

1. I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva in più corsi o *curriculum* di dottorato devono **esercitare l'opzione** per uno di essi, a pena di decadenza, nei termini indicati all'art. 8.

3. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarità di borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta ad un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Gli iscritti ad un corso di specializzazione medica presso l'Università degli Studi di Genova possono essere ammessi, ove vincitori del concorso di ammissione, alla frequenza congiunta di corso di dottorato con sede presso lo stesso Ateneo limitatamente all'ultimo anno della

scuola di specializzazione, a condizione che tale frequenza congiunta sia compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola, e previo nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

6. I candidati vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni sono tenuti a sottoscrivere apposito accordo di non divulgazione ove previsto dalla convenzione sottoscritta tra l'Università di Genova e l'ente finanziatore.

Art. 7 - Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva.
 2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva hanno facoltà, in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.
 3. In caso di parità di voti, ai fini dell'attribuzione delle borse di studio, prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
 4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato, non può fruirne una seconda volta.
 5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
 6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente di ciascuna borsa di studio è specificato nell'**allegato A**.
 7. La borsa di dottorato è erogata in rate mensili posticipate, ha durata annuale ed è rinnovata annualmente a seguito del superamento della verifica, attestato dal Collegio dei Docenti, che dimostri il regolare e proficuo svolgimento delle attività di ricerca previste per l'anno precedente.
 8. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
 9. A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando, indipendentemente dalla titolarità o meno di borsa di studio dell'interessato, è assicurato, un fondo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di Dottorato del Corso. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini dell'ammissione all'anno successivo, ovvero rinuncia al proseguimento del Corso, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
 10. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
 11. La borsa di Dottorato è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche IRPEF.
- Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

Art. 8 – Calendario delle scadenze e contenuti della domanda di iscrizione

1. I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare domanda di iscrizione mediante l'apposita procedura online (<https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL>) secondo le scadenze di seguito riportate:

Entro il 10 agosto 2021	Pubblicazione graduatorie
lunedì 30 agosto 2021	inizio iscrizioni per candidati vincitori di borsa
lunedì 6 settembre 2021	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa
martedì 7 settembre 2021	pubblicazione sul sito dell'elenco degli idonei iscrivibili a posti con borsa per scorrimento https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
lunedì 13 settembre 2021	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione del 7 settembre 2021
martedì 14 settembre 2021	pubblicazione sul sito dell'elenco degli idonei iscrivibili a posti con borsa per scorrimento https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
lunedì 20 settembre 2021	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione del 14 settembre 2021
martedì 21 settembre 2021	pubblicazione sul sito dell'elenco degli idonei iscrivibili a posti con borsa per scorrimento https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
lunedì 27 settembre 2021	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione del 21 settembre 2021
martedì 28 settembre 2021	pubblicazione sul sito dell'elenco degli idonei iscrivibili a posti con borsa per scorrimento https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
martedì 28 settembre 2021	pubblicazione sul sito elenco nominativi per posti senza borsa https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
lunedì 4 ottobre 2021	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione del 28 settembre 2021 e dei candidati senza borsa di cui alla pubblicazione del 28 settembre 2021
Le tempistiche di ulteriori eventuali ripescaggi per posti con borsa e senza borsa saranno pubblicate sulla pagina web https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca	

I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza.

La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro detti termini verrà considerata rinuncia al corso di dottorato, con o senza borsa.

Anche i candidati non ancora laureati devono rispettare i predetti termini, oltre a dover inviare la prevista autocertificazione entro il termine del 31 ottobre 2021.

Art. 9 – Divieti e rinunce

1. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Università, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica, secondo le modalità riportate all'art. 6 comma 5.
2. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attività fino al momento della rinuncia.
3. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 10 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. All'atto dell'iscrizione, tutti i dottorandi sono tenuti al versamento dei seguenti importi:
 - a) marca da bollo pari a € 16,00 (da effettuare esclusivamente tramite i servizi on-line al seguente indirizzo: <https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/>);
 - b) tassa **regionale** per il diritto allo studio; l'importo della suddetta tassa è stato determinato dalla Regione Liguria con Legge Regionale 27 giugno 2012 n. 22;
 - c) il mancato pagamento nei termini suddetti dà luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

Art. 11 - Svolgimento dei corsi

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII Ciclo hanno durata triennale e iniziano formalmente dal 1° novembre 2021, con termine alla data del 31 ottobre 2024.
2. L'ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto all'art. 6 comma 4.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del precedente art. 3, comma 4, lett. c), durante il corso il dottorando svolgerà la ricerca assegnata dal collegio dei docenti.
5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
6. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternità, paternità, malattia, frequenza di un Master universitario e di Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso la medesima sede. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile, sosterrà l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a 30 giorni comporta l'immediata sospensione della borsa.
7. Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al Collegio dei Docenti una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta. Il Collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il Collegio dei Docenti, sentito il tutore, delibera sull'ammissione del dottorando all'anno successivo o all'esame finale; nel caso di risultati insufficienti, propone al Magnifico Rettore di decretare l'esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso.
8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso, e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno, i dottorandi ammessi ai sensi del comma precedente, devono provvedere al pagamento degli importi per le causali specificate nell'art. 10 del presente Bando, negli importi stabiliti annualmente.

La ricevuta di avvenuto pagamento delle quote previste per l'iscrizione all'anno successivo ha valore liberatorio e conferma il buon esito della procedura di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti, il mancato pagamento delle imposte dovute preclude lo svolgimento e la conclusione della carriera del corso di studi.

Art. 12 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso a seguito della discussione pubblica di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale della commissione di esame, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area Didattica – Servizio segreteria studenti - Settore dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato e master", e trattati per le finalità di gestione della selezione

e della carriera del dottorando, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

2. Per le medesime finalità i dati potranno essere trasferiti a soggetti terzi anche sulla base di specifiche convenzioni, le quali stabiliranno i ruoli dei soggetti coinvolti e le modalità di trattamento.

3. L'informativa "per i preimmatricolati, gli studenti e gli iscritti ad attività formative dell'Ateneo" riguardante la modalità di trattamento dei dati è fornita in fase di presentazione della domanda di partecipazione ed è pubblicata sul sito web alla pagina <https://intranet.unige.it/privacy>.

Art. 14 – Diffusione

1. Il presente bando di concorso è disponibile sul sito web dell'Università degli Studi di Genova a pagina <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>

Ulteriori informazioni relative al bando di ammissione, alle procedure di selezione e al perfezionamento della iscrizione possono essere richieste a: Area Didattica – Servizio segreterie studenti - Settore dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato e master tramite email a dottorato@segreteria.unige.it

IL RETTORE
F.to digitalmente